



A tutti gli iscritti UILCA della Lombardia

LO STRAORDINARIO RICONOSCIUTO, QUESTO SCONOSCIUTO!

Spessissimo ci imbattiamo in colleghi esasperati da ore e ore di straordinario regalato all'azienda in quanto non versato in banca ore o non retribuito.

Vista l'ampiezza del fenomeno, ci sembra doveroso ritornare in argomento per ricordare a quelle che sono le regole dettate dal nostro contratto a cui l'azienda deve riferirsi.

Il CCNL recita all'art. 106, punto 14 che "le prestazioni di lavoro aggiuntivo devono **essere autorizzate, di volta in volta, dall'impresa**....."

E' fuor di dubbio che per essere autorizzate devono essere **preventivamente richieste**.

Quindi, se ritenete che il lavoro "urgente" (quello che non è, lo si lascia automaticamente al giorno dopo) che avete da svolgere non risulta effettuabile nella giornata lavorativa ordinaria che avete davanti, **fate presente (via mail, whatsapp, ecc.) al vs. responsabile e/o preposto** il lavoro che ritenete necessario completare durante la giornata (solo comportandosi in tal modo vi potete tutelare da eventuali critiche e/o rilievi in merito al mancato compimento dello stesso).

E' solo il **responsabile e/o il preposto (e non altre strutture aziendali)** che può ritenere indispensabile effettuare un lavoro retribuendolo come straordinario.

Quanto sopra risulta dal fatto che il punto "2" lettera "c" del "**PROTOCOLLO OCCUPAZIONE E PRODUTTIVITA'**" del 19/10/2012 che recitava: "*IL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO/PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SARA' OGGETTO DI ATTENTA LIMITAZIONE E SARA' DISPOSTO DELL'AZIENDA SOLO IN CASO DI PARTICOLARE URGENZA E NECESSITA'.....*", è **decaduto dal 1.1.2016** e non è stata reiterato (a differenza di altri) in nessun accordo successivo!

Si torna dunque alla normale autorizzazione del preposto del punto operativo, nello spirito del CCNL.

La regola deve essere che se si è autorizzati allo straordinario, ci si ferma oltre l'orario ordinario per completare i lavori ritenuti urgenti dal preposto. In difetto di detta autorizzazione il personale è tenuto a lasciare i locali aziendali in quanto non può trattenersi per svolgere lavoro che non risulta essere stato autorizzato oltre l'orario ordinario.

Tra l'altro non è di nessuna utilità sociale effettuare lavoro oltre l'orario ordinario se non debitamente autorizzato dal preposto in quanto la prestazione di lavoro straordinario senza percepire la retribuzione alimenta la non occupazione, che nel ns paese, è soprattutto a carico delle fasce giovanili.

I Coordinatori UILCA
Milano Provincia e Lombardia